



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO e COOPERAZIONE

tel + 39 040 3772454
fax + 39 040 3772463

economia@regione.fvg.it;
economia@certregione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Decreto n° 3426/PROTUR del 30/12/2016

Servizio commercio e cooperazione

L.R. 27/2007, articolo 16, comma 1. Disposizioni concernenti l'attività di vigilanza nei confronti delle società di mutuo soccorso con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia ed approvazione della relativa modulistica.

Il Direttore Centrale

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall'art. 23 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 1 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220 recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: <<Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore>>", che sottopone alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) gli enti cooperativi, fra cui le SMS, che la esercita "mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto";

Visti i commi 4 e 5 del citato art. 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 per cui sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti e restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

Considerato che, ai sensi dall'art. 1 della L.R. 27/2007 in attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica dd.9.8.1966, n. 808 e dd.25.11.1975, n.902, alla Regione è attribuita la materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative, sui loro consorzi, sugli altri enti mutualistici e società di mutuo soccorso aventi nel suo territorio la sede legale;

Visto l'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che, oltre a modificare la citata legge n. 3818 del 1886, prevede l'iscrizione delle SMS nella sezione delle imprese sociali del registro delle imprese ed integra il citato Decreto legislativo n. 220 del 2002 al fine di adeguare le disposizioni relative alla vigilanza alla specificità delle SMS;

Visto l'articolo 2517 del codice civile, che disciplina gli enti mutualistici, fra cui le SMS;

Visto l'art. 21, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in base al quale le disposizioni contenute nella medesima legge si applicano anche agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 (ora 2517) del codice civile;

Visto l'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per cui anche le SMS, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle Associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, mentre a quelle non aderenti si applica quanto disposto dal successivo art. 20 che prevede il versamento alle entrate dello Stato;

Visto il comma 8 dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per cui le funzioni di cui al commi 4 dell'art. 15 citato esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministero dello sviluppo economico) sono riservate alle Regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza;

Vista la Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 "Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo", ove in ottemperanza al dettato dell'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992 n. 59, prevede che gli enti cooperativi non aderenti alle Associazioni del movimento cooperativo devono effettuare il relativo versamento al competente fondo mutualistico regionale;

Visti gli art. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispongono in materia di esecuzione dell'attività di revisione;

Visto, in particolare l'art. 16, comma 1, della L.R. 27/2007, il quale prevede che la Direzione centrale competente determina, con provvedimento del Direttore centrale, le modalità e i termini di esecuzione della revisione ed il modello con gli allegati del relativo verbale;

Visto il comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto dall'art. 23, comma 7 del citato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che prevede, in relazione alle caratteristiche peculiari delle SMS l'approvazione di specifici modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

Considerata l'opportunità di rendere organica l'attività di vigilanza sulle SMS con le disposizioni già previste per gli enti cooperativi, comprese quelle relative ai fondi mutualistici;

Ritenuto pertanto di approvare una nuova modulistica relativa all'attività di vigilanza sulle SMS, adottando le opportune prescrizioni operative finalizzate ad un'omogenea applicazione sul territorio

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto della revisione

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 15 della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della specifica revisione e volti ad accertare la conformità dell'oggetto sociale delle società di mutuo soccorso alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile

1886, n. 3818 quale integrata dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, nonché la loro osservanza in fatto.

La revisione si differenzia e resta distinta, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, anche per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

La suddetta vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 23 della L.r. 27/2007.

Articolo 2 – Periodicità delle Revisioni

La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni.

Sono soggette a revisione annuale le SMS che presentano i presupposti di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge n. 59/1992 e dell'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 220/2002.

Il biennio per l'esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.

Articolo 3 – Soggetti abilitati alle Revisioni

Per le società di mutuo soccorso, che aderiscono ad un'Associazione regionale di rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27 della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, la revisione è svolta dall'Associazione stessa.

Per le società di mutuo soccorso che aderiscono ad un'Associazione settoriale, la revisione può essere effettuata da una Associazione regionale di rappresentanza, sulla base di apposita convenzione tra le due Associazioni, conforme allo schema all'allegato A) al presente decreto, che deve essere comunicata alla Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione (in seguito Direzione). Per tutte le altre società di mutuo soccorso la revisione è effettuata direttamente dalla Direzione mediante i soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, della L.R. 27/27.

La revisione è effettuata esclusivamente dai revisori iscritti nell'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi di cui all'articolo 21 della L.R. 27/2007.

Articolo 4 – Norme compatibili

In quanto compatibili si applicano gli articoli dal 6 al 15 del decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione n. 1100/PROTUR dd.07.06.2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 24, commi 1, 2 e 2 bis, della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.

Articolo 5 – Fondi mutualistici, accertamento

All'accertamento del contributo del 3% sugli utili annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 provvedono le Associazioni regionali di assistenza, tutela e del movimento cooperativo per le società di mutuo soccorso alle stesse aderenti; mentre per le restanti società di mutuo soccorso provvede l'Amministrazione regionale tramite la Direzione competente.

Articolo 6 – Modulistica relativa all'attività di vigilanza

E' approvata la modulistica per le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia, da utilizzare per le attività di revisione ordinarie e straordinarie effettuate dall'Amministrazione regionale, nei seguenti modelli allegati al presente decreto, del quale fanno parte integrante e sostanziale.

I modelli sono i seguenti:

- Verbale di revisione: Sezione Rilevazione e Sezione Accertamento (all. n. 1);
- Diffida a sanare le irregolarità sanabili riscontrate (all. n. 2);
- Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (all. n. 3);
- Diffida a consentire lo svolgimento dell'accertamento (all. n. 4);
- Relazione di mancata revisione/accertamento (all. n. 5);
- Certificazione di avvenuta revisione (all. n. 6);
- Richiesta supplemento di verifica (all. n. 7);
- Supplemento di revisione (all. n.8)

E' approvata altresì la modulistica per le revisioni ordinarie, da utilizzare per le attività di revisione effettuate dalle Associazioni di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, alle società di mutuo soccorso aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia, nei seguenti modelli allegati al presente decreto del quale fanno parte integrante e sostanziale:

- Verbale di revisione: Sezione Rilevazione e Sezione Accertamento (all. n. 9);
- Diffida a sanare le irregolarità sanabili riscontrate (all. n. 10);
- Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (all. n. 11);
- Diffida a consentire lo svolgimento dell'accertamento (all. n.12);
- Relazione di mancata revisione/accertamento (all. n. 13);
- Attestazione di avvenuta revisione (all. n. 14);
- Richiesta supplemento di verifica (all. n. 15);
- Supplemento di revisione (all. n.16)

Articolo 7 Schema convenzione

E' approvato, così come previsto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, lo schema di convenzione-tipo con cui le Associazioni di rappresentanza delle società di mutuo soccorso affidano all'Associazione regionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo la revisione periodica delle società di mutuo soccorso ad essa aderenti (all. A).

Articolo 8 – Aggiornamento della modulistica

Il Servizio regionale competente in materia di cooperazione cura l'adeguamento e la pubblicazione della modulistica con riferimento alle strutture organizzative tempo per tempo competenti in materia di vigilanza cooperativa.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, data del protocollo

LA DIRETTRICE CENTRALE
dott.ssa Lydia ALESSIO - VERNÌ
documento firmato digitalmente